

Legge 14 giugno 1973, n. 366

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 luglio 1973, n. 173

Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Articolo 1

Estensione ai giocatori di calcio dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e estesa ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

L'assicurazione di cui al precedente comma è, inoltre, estesa agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.

Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.